I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4235/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la cooperazione internazionale nel campo della ricerca scientifica si trova in pieno sviluppo; che è opportuno incoraggiare tali contatti, di grande importanza per il mondo di oggi e di domani;

considerando che detta cooperazione consiste principalmente nel fatto che gli istituti di ricerca la cui sede si trova in uno Stato membro della Comunità mettono le loro installazioni, che spesso hanno richiesto elevati investimenti, a disposizione di ricercatori di altri paesi, compresi i paesi terzi; che in tal modo si possono eseguire programmi congiunti di ricerca nell'ambito di accordi di cooperazione stipulati fra istituti di ricerca di paesi diversi; che per condurre a buon fine i loro lavori, i ricercatori necessitano di talune attrezzature che importano per utilizzarle durante lunghi periodi presso istituti di ricerca comunitari;

considerando che le importazioni di tali attrezzature non possono fruire del regime comunitario relativo all'ammissione temporanea, previsto dal regolamento (CEE) n. 3599/82 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1620/85 [2], data la lunga durata di utilizzazione delle attrezzature stesse;

considerando che si tratta di ricerche prive di carattere commerciale; che le importazioni di attrezzature non hanno lo scopo di migliorare le installazioni degli istituti comunitari nell'ambito dei quali si attuano gli accordi di cooperazione di cui sopra e che, inoltre, le attrezzature importate restano di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; che si tratta di situazioni sui generis che non sono previste dagli articoli da 52 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 [4]; che pertanto occorre prevedere misure specifiche in materia di franchigie all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 918/83 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 59 bis

1. Sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno della Comunità.

2. La franchigia è concessa sempreché le attrezzature:

a) siano destinate ad essere utilizzate, dai membri o dai rappresentanti degli istituti ed organismi di cui al paragrafo 1 o con il loro accordo, nel quadro e nei limiti di accordi di cooperazione scientifica aventi per oggetto lo svolgimento di programmi internazionali di ricerca scientifica, presso gli istituti di ricerca scientifica la cui sede si trovi nella Comunità, abilitati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri;

b) rimangano, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità.

3. Ai sensi del presente regolamento:

— si intendono per attrezzature gli strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, compresi i pezzi di

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.
(3) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

ricambio e gli utensili specialmente previsti per la manutenzione, il controllo, la calibrazione o la riparazione, utilizzati ai fini della ricerca scientifica;

— si considerano «importate per scopi non commerciali» le attrezzature destinate ad essere utilizzate ai fini della ricerca scientifica, effettuata senza scopo di lucro.

Articolo 59 ter

1. Le attrezzature di cui all'articolo 59 bis, che siano state ammesse a fruire della franchigia secondo le condizioni stabilite in tale articolo, non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 59 bis, la franchigia resta acquisita qualora il beneficiario utilizzi le attrezzature per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia stessa.

Negli altri casi, fatta salva l'applicazione degli articoli 52 e 53, l'esecuzione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi all'importazione, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti od ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Gli istituti o gli organismi di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 1 che non soddisfino più le condizioni richieste per fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le attrezzature ammesse in franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti da detto articolo sono tenuti ad informarne le autorità competenti.

4. Le attrezzature utilizzate dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposte all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano di essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Fatti salvi gli articoli 52 e 53, le attrezzature utilizzate dall'istituto o dall'organismo beneficiario della franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 59 bis sono soggette all'applicazione dei dazi all'importazione, secondo l'aliquota vigente alla data in cui le attrezzature stesse sono destinate ad altro uso, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suci elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU